



**COMUNE DI SESTO AL REGHENA  
PROVINCIA DI PORDENONE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
ISTITUTIVO DELLA TARIFFA DI SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.**

Approvato con provvedimento consiliare n. 02 dell'08.01.2003  
Testo modificato con provvedimento consiliare n. 11 del 28.2.2005  
Testo modificato con provvedimento consiliare n. 12 del 21.3.2010  
Testo modificato con provvedimento consiliare n. 4 del 19.2.2011  
Testo modificato con provvedimento consiliare n. 8 del 28.04.2012

## **PARTE PRIMA**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

#### **Articolo 1.**

##### **Istituzione della tariffa.**

1. È istituita nel Comune di Sesto al Reghena la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, secondo quanto previsto dall'articolo 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 e successive variazioni ed integrazioni.
2. La tariffa copre i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati agli stessi, dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, riferibili al Comune.
3. La tariffa è definita coerentemente con le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come previste dal relativo regolamento comunale.

#### **Articolo 2.**

##### **Presupposti di applicazione.**

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio del Comune di Sesto al Reghena, con vincolo di solidarietà tra coloro che occupano o conducono in comune i locali o le aree stesse.
2. Si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo di rifiuti, e si presume comunque occupante colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas, salvo che ne sia data prova contraria, se non denunciano vale quanto previsto all'art. 9 comma 4.
3. Non si considera occupato l'alloggio di proprietà di anziani ricoverati in casa di riposo, che rimangono inutilizzate, a condizione che l'utente abbia trasferito la residenza nella casa di riposo.
4. Nel caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e non residenti e comunque per un breve periodo che si esaurisce prima del termine di un anno, l'obbligo di corrispondere la tariffa ricade sul proprietario dell'alloggio.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per essi.
6. Si considerano locali anche le aree coperte da tetto o tettoia, purché chiuse da almeno tre lati.
7. Si considerano pertinenziali o accessorie e pertanto non sono soggette all'applicazione della tariffa, tra le altre:
  - le parti e le aree comuni del condominio di cui l'articolo 1117 del Codice Civile non detenute in via esclusiva; nel caso in cui le stesse producano rifiuti conferibili al servizio pubblico la tariffa sarà determinata esclusivamente per la quota dei costi variabili. (bidoni condominiali ecc.);
  - le aree scoperte adibite a verde.
8. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'occupazione dei locali avvenga dalla data di concessione o autorizzazione ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle della presentazione della denuncia di inizio attività o di quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree o dei locali in questione. Nel caso di durata inferiore all'anno l'obbligo ricade nel proprietario dell'immobile.

**Articolo 3.**  
**Determinazione della tariffa: costi.**

1. La tariffa è determinata secondo quanto stabilito nel presente regolamento, e per quanto non espressamente previsto, sulla base di quanto stabilito nel DPR n° 158/1999.
2. La tariffa ripartisce i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indicati all'articolo 1 del presente regolamento, attraverso la definizione di una quota fissa per la suddivisione dei costi fissi del servizio ed una quota variabile per la ripartizione di quelli variabili, secondo quanto previsto dal punto 3 dell'allegato 1 al DPR n° 158/99. La definizione dei costi è effettuata sulla base dei punti 1 e 2 dell'allegato 1 al DPR n° 158/99. Si considerano costi fissi quelli relativi alla raccolta differenziata svolta presso centri di raccolta o punti di raccolta aperti al conferimento di tutti gli utenti.
3. La quota variabile, altresì, è suddivisa in tre parti, la prima a copertura dei costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida dei rifiuti, la seconda a copertura dei costi variabili riferibili alla frazione secca dei rifiuti raccolti e smaltiti, la terza a copertura dei costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciatura, potatura, e cura degli alberi, delle siepi, dei prati e delle piante in genere.
4. La tariffa è determinata separatamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
5. Qualora il servizio sia organizzato in gestioni della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti separate, la tariffa di smaltimento dei rifiuti delle utenze di quelle gestioni è stabilita separatamente, come previsto nel presente regolamento, sulla base dei costi riferibili alle specifiche gestioni.
6. Il gestore del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti organizza un sistema di definizione dei costi relativi alla raccolta ed allo smaltimento delle tipologie e provenienze dei rifiuti, rilevanti per la determinazione della tariffa. Il gestore del ciclo dei rifiuti provvede alla suddivisione sulla base di una esatta ripartizione, ovvero, ove ciò non sia possibile, in proporzione alle quantità di rifiuti riferibili alle categorie di utenze, o tipologiche.

**Articolo 4.**  
**Determinazione della tariffa: misura per le utenze domestiche.**

1. La tariffa delle utenze domestiche è suddivisa in una parte fissa, ripartita sulla base di quanto previsto nell'articolo precedente del presente regolamento e con le modalità di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR n° 158/99 ed in una parte variabile, a sua volta suddivisa in tre quote una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi variabili relativi ai residui della falciatura, potatura, taglio di alberi, prati, e piante in genere.
2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita a tutte le utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR n° 158/99, fino a che non sarà organizzato un sistema di rilevazione puntuale del conferimento. Sono esenti dal pagamento di questa quota le utenze che svolgano un completo compostaggio della frazione umida dei rifiuti da esse prodotti e che pertanto non possano usufruire del servizio di raccolta e smaltimento pubblico. L'esenzione della quota relativa alla frazione umida compete esclusivamente alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico in loco rimanendo esclusa ogni possibilità, per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione del numero complessivo degli svuotamenti, compiuti in un anno, del bidoncino di conferimento attribuito ad esse secondo il seguente schema:  $CVS/NST \times NSU$ , ove CVS sono i costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione secca per le utenze domestiche, mentre NST è il numero totale di svuotamenti compiuti in un anno dal servizio per la raccolta della frazione secca delle utenze domestiche ed NST è il numero di svuotamenti del bidoncino della singola utenza.

4. La quota relativa ai costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, è suddivisa per ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema:  $CVV / kgVT \times KgV$  ove CVV sono i costi variabili riferibili al verde, KgVT è la quantità complessiva di verde raccolto e smaltito, KgV è la quantità complessiva di verde conferita da una singola utenza. Qualora non venga attivato un sistema di pesatura dei conferimenti ma rilevato il numero degli svuotamenti, la tariffa sarà determinata a svuotamento, in base ai costi attribuibili a tale servizio, con esclusione dei costi già attribuiti nella parte fissa ai sensi del precedente comma 1 ed in base al criterio di cui al precedente comma 3.
5. “Qualora l’utenza, presente al 1° gennaio, non effettui nel corso dell’anno solare nessun svuotamento saranno comunque addebitati un numero minimo di svuotamenti secondo il seguente prospetto:

N. componenti	N. minimo di svuotamenti/anno
1	3
2	3
3	6
4	6
5	8
6 ed oltre	8

Ai fini della determinazione del numero di componenti sarà valutata la situazione anagrafica al 31 dicembre dell’anno di riferimento”.

La disposizione di cui al punto precedente non trova applicazione qualora il mancato svuotamento dei propri contenitori sia giustificato dall’utilizzo di contenitori di altra utenza, purché si tratti di parenti in linea retta e residenti nello stesso fabbricato.

#### **Articolo 5. Determinazione della tariffa: misura per le utenze non domestiche.**

1. La tariffa delle utenze non domestiche è suddivisa in una parte fissa ripartita sulla base di quanto previsto nell’articolo 3 del presente regolamento e con le modalità di cui al punto 4.3 dell’allegato 1 al DPR n° 158/99 ed in una parte variabile a sua volta suddivisa in tre quote, una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi riferibili alla raccolta ed allo smaltimento dei residui derivanti dalla falciatura, potatura, di alberi, prati, piante in genere.
2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema:  $CVFu / KgFuT \times KgFuU$  ove CVFu sono i costi variabili riferibili alla frazione umida prodotta dalle utenze non domestiche, KgFuT è la quantità complessiva di frazione umida raccolta e smaltita per le utenze non domestiche, KgFuU è la quantità complessiva di umido conferita da una singola utenza.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema:  $CVS / KgST \times KgSU$  ove CVS sono i costi variabili riferibili alla frazione secca prodotta dalle utenze non domestiche, KgST è la quantità complessiva di frazione secca raccolta e smaltita per le utenze non domestiche nell’anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgSU è la quantità complessiva di secco conferita da una singola utenza nell’anno di riferimento.
4. Nel caso in cui per alcune tipologie di utenze non domestiche non sia realizzato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell’anno.
5. La quota relativa ai costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, sono suddivisi per ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema:  $CVV / kgVT \times KgVu$  ove CVV sono i

costi variabili riferibili al verde, KgVT è la quantità complessiva di verde raccolto e smaltito nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgVu è la quantità complessiva di verde conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento. Qualora non venga attivato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, si procederà secondo quanto previsto dal precedente comma 4, in base ai costi attribuibili a tale servizio, con esclusione dei costi già attribuiti nella parte fissa.

6. Per le attività saltuarie e occasionali (sagre manifestazioni e altro), organizzate da associazioni o Enti non aventi finalità di lucro, che stipulano apposita convenzione con il Soggetto Gestore per la riduzione del rifiuto secco non riciclabile prodotto durante le manifestazioni stesse, le tariffe saranno determinate con le modalità di cui ai commi precedenti con riferimento ai costi variabili, alle quali vengono applicate le seguenti riduzioni:

- 50% relativamente alla quota variabile del secco;
- 100% relativamente alla quota variabile rifiuto umido.

#### **Articolo 6.**

#### **Determinazione della tariffa: conferimento indifferenziato.**

1. In tutti i casi in cui, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche, il servizio non sia organizzato per un conferimento che ne consenta la rilevazione individuale per singole utenze, categorie di utenze, ovvero tipologie di rifiuti, i costi del servizio devono essere definiti in relazione a quelle categorie di rifiuti e di utenze, e ripartiti tra di esse secondo le modalità ed i parametri di cui al DPR n° 158/99.

#### **Articolo 7.**

#### **Determinazione della tariffa: deliberazione.**

1. Il Comune provvede alla deliberazione della tariffa entro i termini di legge di ciascun anno.

#### **Articolo 8.**

#### **Determinazione della superficie.**

1. Per l'applicazione della tariffa si considera la superficie calpestabile al netto dei muri.
2. Non si ritengono produttive di rifiuti urbani o assimilati le superfici relative a:
  - centrali termiche, cabine elettriche, vani degli ascensori e delle caldaie, celle frigorifere e simili;
  - impianti sportivi, limitatamente alle aree ed ai locali riservati all' esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi da gioco, ecc.);
  - soffitte, cantine, ripostigli, soppalchi e comunque locali o parti di essi che abbiano un'altezza non superiore a m. 1,80.
3. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui viene svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare per la superficie a tal fine utilizzata è quella dovuta per la specifica attività esercitata.
4. Nel computo della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto della parte di essa dove si formano di regola solo rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori a loro spese.
5. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire la parte della superficie ove si formano solo rifiuti speciali, la superficie viene calcolata forfaitariamente sulla base delle percentuali a lato di ciascuna attività indicate nella tabella che segue:

AMB.MEDICI E DENTISTICI, LAB. RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI	<b>65%</b>
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	<b>75%</b>
OFFICINE PER RIPARAZ. AUTO MOTO E MACCHINE AGRICOLE, ELETTRAUTO AUTOCARROZZERIE,	<b>55%</b>
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	<b>30%</b>
FALEGNAMERIE E VERNICIATORI E PITTORI EDILI IN GENERE, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE E SMALTERIE, DEPOSITI MATERIALI EDILI , OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE	<b>55%</b>
LAB, FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE, TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRENERIE, ALLEST. PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE MAT. PLASTICHE	<b>75%</b>

Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o tossici e nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia.

1. Le superfici tassabili di cui sopra sono applicabili solo a condizione che l'interessato dimostri, allegando un'opportuna documentazione, di avere effettivamente assolto agli obblighi sullo smaltimento dei rifiuti speciali.
2. Le superfici delle aree scoperte, quando rilevanti per il calcolo della misura della tariffa, si computano nella misura del loro 20% .

#### **Articolo 9. Numero dei componenti dell'utenza.**

1. Il numero dei componenti di una utenza si presume equivalente a quello del nucleo familiare residente nell'immobile, ovvero per i non residenti nel comune, a quello del nucleo familiare nel diverso comune di residenza.
2. La dimostrazione del numero dei componenti del nucleo familiare dei non residenti, se inferiore a quella presunta, se fornita al gestore del servizio entro sessanta giorni dal suo verificarsi decorre dal momento in cui si verifica, altrimenti da quanto è resa.  
L'utente non residente è ammesso a dimostrare un numero di occupanti inferiore ed è obbligato a comunicare il numero di occupanti, se superiore.
3. Sono irrilevanti le assenze temporanee nell'anno, ovvero altre situazioni che non abbiano un carattere potenzialmente pluriennale.
4. In assenza del numero degli occupanti dell'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella.

<b>Superficie mq</b>	<b>Componenti assegnati</b>
<b>0 – 35</b>	<b>1</b>
<b>36 – 50</b>	<b>2</b>
<b>51 – 65</b>	<b>3</b>
<b>66 – 80</b>	<b>4</b>
<b>81 – 100</b>	<b>5</b>
<b>Oltre i 100</b>	<b>6</b>

#### **Articolo 10. Locali utilizzati da utenze non domestiche.**

Per i locali in cui si svolgono diverse attività economiche o professionali, ogni occupante è tenuto a presentare le relative comunicazioni.

**Articolo 11.**  
**Decorrenza.**

1. La tariffa è dovuta per ogni anno solare ed è determinata in ragione dei giorni di effettiva occupazione in quell'anno, dei vari locali, per le varie attività, con il relativo numero di occupanti.
2. Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa dovuta, queste valgono dal giorno del loro verificarsi, salvo quanto espresso nel comma successivo.
3. La cessazione dell'occupazione e ogni variazione che comporti un minore ammontare della tariffa dovuta, se non comunicate nei termini di cui all'articolo 15, valgono dal giorno della comunicazione tranne nel caso in cui l'utente non provi che gli eventi si sono verificati in precedenza e salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 4, e 13 del presente regolamento.
4. Se le utenze di luce, acqua e gas non vengono chiuse, ma viene comunicata la cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree ai fini della tariffa per i rifiuti, il gestore del servizio può accertare l'effettiva cessazione, anche facendo riferimento alla inesistenza di consumi di luce, acqua e gas.

**Articolo 12.**  
**Occupazioni brevi di aree pubbliche.**

1. Nel caso di occupazioni di aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio inferiori a 180 giorni, la tariffa si presume dovuta, salvo prova contraria, per la durata della concessione ed è riscossa in due rate: una corrispondente all'intera quota fissa per la prima annualità interessata e ad un acconto su quella variabile corrispondente al 50% della quota fissa stessa, ed una a conguaglio entro trenta giorni dalla sua richiesta effettuata dopo il termine della concessione.
2. La prima rata deve essere versata prima del rilascio della concessione.
3. I provvedimenti di autorizzazione o di concessione all'uso del suolo pubblico o degli spazi aperti al pubblico passaggio che rilevino per l'applicazione della tariffa, indicano la misura della prima rata da versare e le sue modalità. Tutti i provvedimenti di concessione od autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici rilevanti per l'applicazione della tariffa sono trasmessi al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per la liquidazione delle rate successive alla prima.
4. Per le occupazioni di cui al comma 1 di questo articolo, la riscossione ha luogo solo per le rate che siano superiori a quindici euro.

**Articolo 13.**  
**Riduzioni per uso saltuario.**

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del DPR 27 aprile 1999 n. 158, la quota fissa della tariffa è ridotta per le utenze domestiche nell'ipotesi di uso saltuario inferiore a 180 giorni nell'anno, del 15% del dovuto.  
La tariffa è ridotta per le utenze non domestiche nel caso di uso saltuario in quanto stagionale, del 15% del dovuto.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente vengono concesse solo sulla base di una prova dell'uso saltuario.
3. La comunicazione di inizio o di cessazione dell'uso saltuario deve essere presentata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; la riduzione della tariffa decorre dallo stesso.
4. Nel caso di comunicazione oltre i termini, la riduzione decorre dal giorno della richiesta.
5. Nel caso di utenze domestiche, l'uso saltuario deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali.

## **Articolo 14**

### **Tariffa giornaliera di smaltimento**

E' istituita la tariffa giornaliera di smaltimento che andrà applicata tenendo conto di quella della categoria di attività corrispondente. L'importo della tariffa €/mq. andrà diviso per 260 (giornate) e rimoltiplicato per le giornate di effettivo utilizzo.

## **Articolo 15**

### **Utenze non servite.**

1. Si considerano serviti e pertanto soggetti all'applicazione della tariffa intera, i locali e le aree il cui accesso alla via pubblica non disti più di 200 metri:
  - dal più vicino contenitore dei rifiuti per la raccolta della frazione umida, se richiesta,
  - dal punto di raccolta di quella secca e/o verde.
2. La tariffa è dovuta nella misura del 65% della sola quota fissa per gli altri utenti.

## **Art. 16**

### **Tariffe per servizi speciali.**

1. Per servizi speciali "a chiamata", istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico nell'intento di agevolare l'utenza, saranno stabilite tariffe speciali per singola tipologia, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al servizio stesso quale eccezione al servizio generale e come tale coperto dalla tariffa di cui precedenti articoli.

## **ART. 17**

### **Interventi a favore di soggetti in condizioni particolari**

Il Comune, in sede di approvazione della tariffa, accorda agevolazioni e riduzioni ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico. I soggetti che hanno titolo per la concessione delle agevolazioni, sono:

1. Nuclei familiari in cui siano presenti quattro o più figli e con un reddito ISEE inferiore al valore stabilito con provvedimento giuntale per l'anno di riferimento;
2. Nuclei familiari costituiti da persone ultrasessantacinquenni e con reddito ISEE inferiore al valore stabilito con provvedimento giuntale per l'anno di riferimento;
3. Nuclei familiari con componenti portatori di handicap grave e/o infermità mentale, che necessitano di assistenza domiciliare continuativa, con un reddito ISEE inferiore al valore stabilito con provvedimento giuntale per l'anno di riferimento;
4. Nuclei familiari con componenti affetti da problemi di incontinenza debitamente certificata;
5. Nuclei familiari in cui siano presenti bambini di età inferiore ai 3 anni: tale agevolazione viene concessa automaticamente senza necessità di richiesta specifica dell'interessato, nei termini che verranno stabiliti con provvedimento giuntale per l'anno di riferimento.

Per le agevolazioni previste ai punti: 1, 2, 3 e 4 i soggetti, che ne hanno titolo, devono fare specifica richiesta.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono fra loro cumulabili.



## **PARTE SECONDA**

### **APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

#### **Articolo 18 Comunicazione.**

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento devono comunicare al soggetto gestore del ciclo dei rifiuti l'inizio dell'occupazione, la cessazione e ogni altro elemento rilevante ai fini del calcolo della tariffa.
2. Per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto la superficie di riferimento, ai fini della tariffa, non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 137/98. Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta misura. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i titolari degli immobili provvedono, su richiesta del Comune, ad aggiornare i dati presenti al competente ufficio dell'Agenzia del Territorio.
3. La dichiarazione deve essere resa entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento rilevante. Non è necessario comunicare le variazioni nella composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune.
4. La dichiarazione è comunque resa all'atto della consegna dei bidoncini per il conferimento dei rifiuti.
5. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione della Tariffa siano rimaste invariate. L'utente è tenuto a dichiarare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione della tariffa, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 60 giorni dal suo verificarsi.
6. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. Il gestore del ciclo dei rifiuti organizza sistemi di comunicazione che ne consentano la presentazione con la massima semplicità, efficienza e speditezza, pertanto anche al telefono, via internet, presso propri sportelli, presso gli sportelli delle anagrafi dei comuni, e può concordare la distribuzione e raccolta delle informazioni anche presso altri soggetti gestori di un servizio pubblico.
8. Il gestore del ciclo dei rifiuti, quando possibile, acquisisce direttamente le informazioni necessarie al calcolo della tariffa accedendo in esenzione da spese o diritti agli archivi di altre amministrazioni pubbliche. L'acquisizione diretta delle informazioni assolve all'obbligo di comunicazione di esse.

#### **Articolo 19 Occupazioni brevi di aree pubbliche.**

1. Nel caso di occupazione di aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio inferiori a 180 giorni nell'anno la comunicazione non è dovuta.

#### **Articolo 20 Sanzioni.**

1. Chiunque ometta o renda infedelmente la comunicazione, o comunque non assolve a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dal presente regolamento, compresi quelli di cui all'articolo

21 commi 2 e 3, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di cinquanta euro ad un massimo di duecento.

## **Articolo 21 Riscossione.**

1. La tariffa, unitamente al tributo provinciale, è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. La tariffa è riscossa attraverso uno o più avvisi che indicano chiaramente tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.
3. La tariffa è suddivisa in quattro rate. Le prime tre scadono alla fine dei mesi di marzo, maggio, e luglio dell'anno di riferimento tariffario, la quarta alla fine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In ogni caso le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento o dalla notifica dell'avviso corrispondente.
4. Le prime due rate corrispondono alla metà della quota fissa della tariffa per l'anno, calcolata al momento di emissione dell'avviso di pagamento, la terza è di uguale importo alle prime due e la quarta è corrispondente al conguaglio dell'anno.
5. Nel caso in cui un'occupazione inizi nel corso dell'anno, la tariffa è riscossa con le stesse modalità nelle rate ancora utili perché sia emesso tempestivamente un avviso di pagamento, altrimenti in nell'unica soluzione a conguaglio dell'anno.
6. Nel caso in cui un'occupazione cessi nel corso dell'anno il gestore, entro due mesi dalla comunicazione della cessazione, calcola il dovuto per l'anno, chiede il versamento dell'intera somma ancora dovuta, ovvero provvede al rimborso di quanto già versato in eccesso.
7. L'avviso di pagamento della tariffa per un anno può comprendere il pagamento dell'ultima rata a conguaglio dell'anno precedente, anche quando comporti un rimborso al contribuente. In questo ultimo caso il rimborso è portato in detrazione dalla prima rata di versamento dell'anno successivo a quello di suo riferimento, ovvero, quando non sufficiente, da quelle successive.
8. Il soggetto obbligato al pagamento della tariffa può sempre chiedere che il proprio eventuale diritto ad un rimborso sia portato a detrazione di quanto ancora dovuto per quote di tariffa non ancora scadute al momento della sua richiesta.
9. Salvo quanto previsto nei commi 6 e 7 del presente articolo, nel caso in cui debbano essere rimosse annualità arretrate queste sono rimosse in quattro rate bimestrali eventualmente coincidenti con le scadenze della rate relative all'anno in corso ed eventualmente richieste con lo stesso avviso di pagamento per la tariffa dell'anno in corso.

## **Articolo 22 Accertamento e riscossione coattiva**

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso bonario di cui al precedente articolo 21, si procede alla notifica di un atto di accertamento, contenente l'addebito della sola tariffa dovuta, maggiorata delle spese di spedizione dell'atto.
2. In caso di omesso o parziale pagamento del suddetto atto di accertamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procede alla notifica di un avviso di accertamento per parziale, ritardato o omesso pagamento, con addebito della tariffa dovuta, degli interessi nella misura pari al saggio legale e della sanzione del 30% dell'importo dovuto.
3. L'avviso di accertamento di cui al precedente comma 2 deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.
4. La riscossione coattiva delle somme indicate nell'avviso di accertamento di cui al precedente comma 2 avviene mediante notifica di cartella di pagamento entro il

termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo.

### **Articolo 23 Ravvedimento**

1. Fermo restando l'applicazione dell'articolo 13, D. Lgs 472/1997, se più favorevole rispetto alla presente norma, il contribuente può regolarizzare degli omessi o parziali pagamenti con il versamento della tariffa, degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un decimo, prima della notifica dell'avviso di accertamento per omesso, ritardato o parziale pagamento.

### **Articolo 24 Obblighi vari del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti.**

1. Il soggetto gestore controlla il puntuale assolvimento della tariffa da parte di tutti coloro che vi siano tenuti, provvedendo a riscuoterla con tutti gli arretrati e gli interessi dovuti da chi non abbia regolarmente provveduto ai pagamenti.
2. Nel caso in cui rilevi una inosservanza degli obblighi del presente regolamento, la comunica al Comune, che provvederà all'eventuale irrogazione delle sanzioni.
3. Il soggetto gestore elabora annualmente una ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come necessari alla ripartizione della tariffa.
4. Le rilevazioni così effettuate sono trasmesse al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno.
5. Il soggetto gestore provvede ad aggiornare la mappa delle zone non servite di cui all'articolo 14 ed a modificare conseguentemente la tariffa dovuta, dandone comunicazione all'utente.
6. Il soggetto gestore adempie agli obblighi previsti dall'articolo 8 del DPR 27 aprile 1999, n° 158, dandone anche immediata comunicazione al Comune.

### **Articolo 25 Poteri del soggetto gestore.**

1. Il soggetto gestore, per la diretta applicazione e per il controllo della correttezza di assolvimento della tariffa, può assumere, in esenzione da spese e diritti, ogni informazione necessaria disponibile presso archivi pubblici.
2. Il soggetto gestore può rivolgere all'utente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti entro 30 giorni dal loro ricevimento, ovvero dalla loro notificazione.
3. Il soggetto gestore del servizio può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, indicando per ciascuno il piano, la scala e il numero dell'interno e dei locali in multiproprietà o del centro commerciale integrato. L'amministratore deve rispondere entro il termine indicato nel comma precedente.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione la quantificazione della tariffa può anche essere effettuata in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

### **Articolo 26 Trasferimento di informazioni.**

1. L'ufficio Anagrafe del Comune comunica periodicamente al gestore del servizio le variazioni nella composizione dei nuclei familiari dei residenti.
2. Il Comune mette a disposizione del soggetto gestore tutti i propri archivi di informazioni rilevanti per l'applicazione della tariffa, particolarmente le informazioni sulle dichiarazioni di inizio d'attività commerciale, ovvero le relative autorizzazioni.

## **PARTE TERZA**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 27**

#### **Entrata in vigore.**

1. Questo regolamento entra in vigore a partire dal primo gennaio 2010.
2. Da quella data sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con esso.

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

- Art. 1 Istituzione della tariffa.
- Art. 2 Presupposti di applicazione.
- Art. 3 Determinazione della tariffa: costi.
- Art. 4 Determinazione della tariffa: misura per le utenze domestiche.
- Art. 5 Determinazione della tariffa: misura per le utenze non domestiche.
- Art. 6 Determinazione della tariffa: conferimento indifferenziato.
- Art. 7 Determinazione della tariffa: deliberazione.
- Art. 8 Determinazione della superficie.
- Art. 9 Numero dei componenti dell'utenza.
- Art. 10 Locali utilizzati da utenze non domestiche.
- Art. 11 Decorrenza.
- Art. 12 Occupazioni brevi di aree pubbliche.
- Art. 13 Riduzioni per uso saltuario.
- Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 15 Utenze non servite.
- Art. 16 Tariffe per servizi speciali.
- Art. 17 Interventi a favore di soggetti in condizioni particolari.

### **PARTE SECONDA APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

- Art. 18 Comunicazione.
- Art. 19 Occupazioni brevi di aree pubbliche.
- Art. 20 Sanzioni.
- Art. 21 Riscossione.
- Art. 22 Accertamento e riscossione coattiva.
- Art. 23 Ravvedimento.
- Art. 24 Obblighi vari del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti
- Art. 25 Poteri del soggetto gestore
- Art. 26 Trasferimento di informazioni.

### **PARTE TERZA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 27 Entrata in vigore.